

COMUNE DI BERGEGGI
 Provincia di Savona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Verbale n. 66 del 26/11/2019	OGGETTO: Parere sul Documento Unico di Programmazione-2020/2022
---------------------------------	--

Il Revisore contabile del Comune di Bergoggi, nominato dal Consiglio Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 11/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, per il periodo 18/03/2017-17/03/2020

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 26/07/2019 all'oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE" con la quale la Giunta comunale ha approvato il DUP 2020-2022 e lo ha contestualmente presentato al Consiglio Comunale;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".

d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.20111 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti ed è stato aggiunto il punto 8.4.1 per una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il Dup presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- in una approvazione, nel caso in cui il documento unico di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Richiamato l'art. 9 del vigente regolamento comunale di contabilità dell'Ente;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio comunale un bilancio

di previsione ad esse coerente, e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

Ribadito che il D.M. 18/5/2018, che aggiorna il principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio per quanto riguarda la disciplina del DUP per i Comuni fino a 5.000 abitanti, stabilisce che con la sola approvazione del DUP semplificato si considerano approvati, in quanto già contenuti nel DUP medesimo, senza la necessità di adottare ulteriori ed autonome deliberazioni, gli atti di programmazione;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 26.07.2019, con la quale sono state approvate le linee programmatiche di mandato 2019/2024;

Esaminato il Documento unico di programmazione 2020/2022 dell'ente e la relativa deliberazione di Giunta Comunale, preso atto che i dati contabili riferiti all'esercizio 2020/2022 sono stati predisposti avendo come riferimento gli esercizi 2020/2021 del bilancio pluriennale 2019/2021 e pertanto il documento finale dovrà essere verificato con i dati finanziari aggiornati alla predisposizione del bilancio di previsione 2020/2020, l'Organo di revisione ha verificato:

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, al punto 8.4 DUP semplificato per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (l'Ente ha ritenuto opportuno predisporre il DUP semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1, punto 8.4. in quanto ritenuto più adeguato ad illustrare la programmazione del Comune di Bergeggi);
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 26.07.2019, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (art. 21, del decreto legislativo 50/2016), NON è stato adottato dall'organo esecutivo in quanto non sono previste opere dal valore eccedente Euro 100.000,00;

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008 NON è stato adottato in quanto nel triennio 2020/2022 non si prevedono alienazioni;

3. Programmazione del fabbisogno del personale

- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel

- rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, all'art. 33 ad oggetto "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria" interviene sulla normativa vigente in materia di assunzione di personale, introducendo un nuovo limite di spesa complessiva per il personale dipendente dei comuni, rimandando ad un successivo decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, da adottarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, l'individuazione dei valori soglia al quale rapportare il nuovo limite di cui sopra;
 - la Giunta comunale di Bergoggi ha adottato il DUP per il periodo 2020/2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 26/07/2019 e in tale occasione ha ritenuto di rinviare l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022, ad una data successiva alla adozione del citato decreto e di confermare provvisoriamente ed allegare al DUP il piano triennale dei fabbisogni di personale attualmente vigente, come approvato in ultimo dalla giunta comunale con deliberazione n. 92 del 31.10.2019;
- 4. Programma biennale di forniture e servizi**
- il Programma biennale per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, NON è stato adottato in quanto non si prevede l'acquisto di beni e servizi di importo superiore alla soglia di € 40.000 nel biennio 2020-2021;
- d) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere, per le motivazioni suesposte in materia di programmazione del fabbisogno di personale.

TENUTO CONTO

- a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel D.U.P.;
- b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Emanuele Garozzo

